

Ordinanza concernente l'assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato

del 15 ottobre 1998 (Stato il 24 novembre 1998)

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 7 dell'ordinanza d'esecuzione del 9 dicembre 1949¹ del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri,

ordina:

Art. 1 Fideiussioni con rischio elevato

¹ Le domande di fideiussioni con rischio elevato devono essere motivate.

² Presentano rischio elevato le fideiussioni per:

- a. le imprese dei rami considerati a rischio elevato;
- b. le imprese che operano nel settore delle nuove tecnologie e le cui prospettive di mercato sono difficili da valutare;
- c. le imprese ubicate in siti economicamente poco favorevoli;
- d. le giovani imprese.

³ Le fideiussioni con rischio elevato non sono concesse se:

- a. la fideiussione serve a una semplice conversione dei debiti e in precedenza non è stata richiesta l'assunzione di un rischio elevato;
- b. l'impresa non dispone di capitale proprio;
- c. sono effettuati risanamenti senza che la vitalità dell'impresa venga aumentata mediante misure supplementari nei settori della gestione, dei prodotti o dello smercio;
- d. la fideiussione riguarda un importo inferiore a 50 000 franchi;
- e. le domande non sono pervenute entro 30 giorni dalla firma del contratto di fideiussione.

⁴ Le fideiussioni con rischio elevato rappresentano al massimo un terzo dell'importo totale delle fideiussioni.

Art. 2 Fideiussioni ai sensi della LADI/OADI

Le fideiussioni effettuate in base agli articoli 71a-71d della legge federale del 25 giugno 1982² sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) nonché agli articoli 95a-95e dell'ordinanza del 31 agosto

RU 1998 2644

¹ RS 951.241

² RS 837.0

1983³ sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI) sono considerate fideiussioni con rischio elevato e non necessitano di ulteriore motivazione.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

³ RS 837.02